

CONFRATERNITA DELL'ARINGA

STATUTO

ART. 1

Costituzione e durata

E' costituita a San Costanzo (Pesaro e Urbino) la Confraternita dell'Aringa con sede storica presso il Ristorante dialettale "da Rolando", e con sede legale presso la Associazione Turistica Pro Loco di San Costanzo.

La Confraternita non persegue scopi di lucro, ed è apartitica.

La Confraternita aggrega persone di comprovata preparazione enogastronomica e con la passione del buon gusto in tavola ed in cucina.

La Confraternita avrà vita sino al 31 dicembre 2025.

ART. 2

Scopi

La Confraternita è costituita nel ricordo della tradizione contadina e patriarcale ed al fine di conoscere, promuovere, valorizzare ed esaltare l'uso alimentare dell' Aringa, delle ricette culinarie che le sono proprie, dei vari modi di preparazione, degli abbinamenti gastronomici e dei vini sia a livello locale che nazionale.

Sarà compito della Confraternita conservare e tramandare le ricette della tradizione locale ed italiana al fine di costituire un ricettario storico ad uso dei Confratelli e degli enogastronomi.

Altro compito della Confraternita sarà l'educazione alla buona tavola, al galateo, alle norme igieniche e sanitarie in cucina, alla conoscenza delle modalità di conservazione delle materie prime, alle conoscenze specifiche della specie ittica oggetto della confraternita.

La Confraternita potrà organizzare, convegni, serate di degustazione, ricerche sul tema culinario dell'Aringa.

Potrà promuovere e sottoscrivere gemellaggi e protocolli d'intesa con altre associazioni consimili che abbiano simili interessi.

La Confraternita dovrà promuovere e sviluppare contatti e scambi con altre Confraternite ed associazioni enogastronomiche sia locali, nazionali che estere.

La Confraternita si riunirà con incontro "canonico di degustazione" almeno una volta all'anno.

ART. 3

Dei Soci

Alla Confraternita possono aderire le persone, di sesso maschile, che abbiano come spirito di vita il buon gusto della tavola e dell'arte culinaria, la conoscenza dell'enogastronomia, la volontà di stare assieme ad altre persone in un clima di fratellanza e di goliardia.

I Confratelli manterranno sempre un codice di comportamento tra di loro in sintonia con i canoni del buon gusto e della signorilità.

I nuovi adepti dovranno presentare istanza scritta al Gran Consiglio della Confraternita e dovranno essere presentati da almeno due Confratelli; dovranno versare le quote di adesione come previste.

Una volta accettati, la nomina di Confratello diverrà effettiva dopo aver sottoscritto e letto il "gran giuramento di Confratello" di fronte l'assemblea riunita dei Confratelli.

I Confratelli riceveranno il distintivo, il bavaglione e la tessera sociale.

I Confratelli si suddividono nelle seguenti categorie:

- Confratello Fondatore
- Confratello Ordinario
- Confratello Enogastronomo

- Confratello ad Honorem
- Confratello Sostenitore

I Confratelli, ad esclusione del Confratello Onorario, versano all'atto dell'iscrizione e comunque entro il 31 dicembre, la quota annuale; il Confratello Sostenitore verserà una quota superiore a quella ordinaria non inferiore al costo di tre quote.

I Confratelli che non versino la quota annuale nella data indicata saranno dichiarati decaduti.

I Confratelli, in occasione degli incontri conviviali e di degustazione dovranno indossare il bavaglione ed il distintivo, pena l'esclusione alla degustazione.

I Confratelli dovranno presenziare ad almeno i 2/3 delle attività conviviali pena l'esclusione dalla Confraternita. Tale esclusione sarà dichiarata dal Consiglio su proposta del Confratello cerimoniere.

ART. 4

Del Consiglio, del Consiglio dei Revisori, del Consiglio dei Proviviri, dell'Assemblea della Confraternita

La Confraternita è sorretta e coordinata da un Gran Consiglio di non più di sette membri così composto:

- Confratello Priore
- Confratello V.Priore
- Confratello Segretario-Tesoriere
- Confratello Cerimoniere
- Confratello Sommelier
- Confratello Gastronomo
- Confratello

Il Consiglio della Confraternita è eletto dalla Assemblea Annuale della Confraternita. Gli eletti provvederanno alla distribuzione delle cariche. Il Consiglio durerà in carica tre anni.

Il Consiglio si riunirà almeno ogni tre mesi e curerà la applicazione dello Statuto e di quanto l'Assemblea riterrà opportuno demandare.

Le riunioni saranno convocate per lettera almeno 5 giorni prima della riunione dal Confratello Priore o, se in mancanza di questo dal Confratello V. Priore.

In caso di assenza od impedimento del Confratello Priore farà le veci il Confratello V. Priore.

I Confratelli, in caso di carenze dovute al Confratello Priore potranno di comune accordo autoconvocare il Consiglio Generale. Il Consiglio delibererà a maggioranza dei presenti e comunque con validità legale della riunione.

Il Consiglio dei Confratelli Revisori dei Conti è formato da n. 3 membri con il compito del controllo economico della Confraternita. Dovranno verificare la veridicità dei bilanci e delle spese correnti e dovranno firmare i verbali dei rendiconti annuali. I Confratelli revisori sono eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio dei Confratelli Proviviri è formato da tre Confratelli con il compito di giudicare ed eventualmente proporre al Consiglio Generale dei Confratelli l'eventuale richiamo od espulsione di un Confratello che nel suo comportamento non abbia rispettato lo Statuto od abbia tenuto un comportamento non consono alla Confraternita.

Il Consiglio dei Proviviri è eletto dalla Assemblea Ordinaria.

La elezione del Consiglio Generale, dei Revisori dei Conti e dei Proviviri avviene con votazioni separate da attuarsi con schede od anche secondo gli accordi che l'Assemblea elettiva potrà concordare con voto unanime.

Dell'Assemblea:

L'Assemblea ha voto deliberante a maggioranza dei presenti in seconda convocazione. In prima convocazione con la maggioranza semplice.

L'Assemblea si riunirà una volta l'anno, entro il 31 marzo per approvare la relazione morale e preventiva, per approvare il conto consuntivo e preventivo, per decidere le attività della Confraternita, per approvare regolamenti utili al buon funzionamento della Confraternita e alla scadenza triennale, per eleggere il Consiglio, i Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea, su proposta del Consiglio, potrà nominare Confratello ad honorem chi abbia dato onore e lustro alla Confraternita, od a persona che si sia distinta nel campo dell'enogastronomia.

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria è convocata dal Confratello Priore. Per ogni Assemblea dovrà essere nominato un Presidente di Assemblea presente nella riunione ed eletto a maggioranza degli astanti.

L'Assemblea Straordinaria è convocata per apportare eventuali modifiche allo Statuto vigente, oppure per lo scioglimento della Confraternita.

L'Assemblea Straordinaria delibererà in prima convocazione con voto a maggioranza semplice ed in seconda con la maggioranza dei presenti.

In caso di scioglimento la validità dell'atto è regolata dal successivo art. 5.

Le Assemblee saranno convocate con lettera entro 7 giorni dallo svolgimento della riunione.

ART.5

Dello scioglimento della Confraternita

Lo scioglimento della Confraternita è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza qualificata in prima convocazione, ed a maggioranza semplice in seconda convocazione.

In ogni caso si provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In ogni caso il patrimonio culturale del presente Statuto, dei beni immobili e mobili saranno consegnati dai liquidatori al Sindaco che si impegnerà ad una nuova rifondazione della Confraternita o comunque devoluti ad analoga associazione o confraternita che abbia le stesse finalità.

ART. 6

Norme transitorie

La Confraternita dell'Aringa è costituita ai sensi dell'art. 36 del Codice Civile al quale si rinvia per ogni sua applicazione.

Il Foro competente risulta quello di Pesaro.